



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(ai sensi della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

2026 - 2028

Redatto	Approvato	data approvazione
Venturi V.	CdA	29.01.2026

SOMMARIO

1. Introduzione	4
1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)	4
1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”)	4
2. Analisi del contesto	5
2.1 Contesto esterno	5
1.1 Contesto interno	8
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Biociclo	10
4.1 Finalità del PTPCT – Accezione ampia del concetto di corruzione	10
4.2 Impegno di Biociclo	10
4.3 Obblighi informativi verso l’Amministrazione vigilante	11
4.4 Formazione, informazione e comunicazione	11
4.4.1 Sito web e intranet	11
4.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi	11
4.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPCT	11
4.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione	11
4.4.5 Pianificazione della formazione	12
4.5 Codice Etico e di Comportamento	13
4.6 Sistema disciplinare	13
4.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA	14
5. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione	14
5.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)	14
5.1.1 Requisiti e incompatibilità	14
5.1.2 Compiti e responsabilità del RPCT	15
5.2 Gli altri soggetti coinvolti	16
5.2.1 Consiglio di Amministrazione	16
5.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione	16
5.2.3 Dipendenti e collaboratori	17
5.2.4 Referenti del RPCT	17
5.2.5 Validità e aggiornamenti	17
5.3 Modello Organizzativo 231/01 e ODV	18
6. Processo di gestione del rischio corruttivo	19
6.1 La Valutazione del rischio	19

6.2	Identificazione del rischio	19
6.3	Analisi del rischio	19
6.3.2	Scelta dell'approccio valutativo.....	20
6.3.3	I criteri di valutazione.....	20
6.3.4	La rilevazione di dati e informazioni.....	20
6.3.5	Formulazione di un giudizio motivato	21
6.4	La ponderazione del rischio.....	21
6.5	Il trattamento del rischio	21
6.5.1	Individuazione delle misure.....	21
7.	Misure generali di prevenzione della corruzione	21
7.1	Codice etico di Biociclo.....	21
7.2	Prevenzione dei conflitti di interesse.....	21
7.3	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	22
7.4	Divieto di pantouflage	22
7.5	Misure di rotazione	23
7.6	Formazione dei dipendenti	23
7.7	Gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. Whistleblowing)	23
8.	Sezione Trasparenza	25
9.	Monitoraggio.....	26

1. Introduzione

Il presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (di seguito PTPCT) di Biociclo Srl (o la “Società” o anche “Biociclo”) è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all’interno della Società, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto di Biociclo, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione (Legge n. 190 del 6.11.2012).

1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Con l’emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione e nelle società controllate o partecipate.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) approvato e aggiornato dall’ANAC fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del PTPCT che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l’Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Si rammenta che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231 (cfr. PAR 3. della Delibera ANAC 1134/2017); nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

Biociclo controllata del Comune di Castiglione dello Stiviere, in virtù di quanto sopra citato ha predisposto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT”).

1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”)

Ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l’adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dei soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013. In via generale nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017 sono state date indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

- l’analisi del contesto e della realtà organizzativa dell’ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;

- il coordinamento fra i sistemi di controlli interni,
- l'integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- il divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);
- la rotazione o misure alternative;
- la trasparenza.

2. Analisi del contesto

2.1 Contesto esterno

Le stime indicano che l'economia della Lombardia è cresciuta dello 0,5 per cento nella media del primo semestre del 2025. L'aumento del prodotto è stato accentuato nel primo trimestre, a cui è seguito un rallentamento nel secondo, in linea con l'andamento nazionale. L'indicatore coincidente Regiocoin Lombardia segnala che la debolezza dell'attività economica si è però attenuata nel corso dell'anno.

Nei primi sei mesi del 2025 la produzione dell'industria manifatturiera è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo del 2024. La domanda interna si è mantenuta debole e gli ordini sono aumentati soprattutto per le richieste provenienti dai mercati esteri, prevalentemente nel primo trimestre. Le imprese hanno confermato i piani di investimento di inizio anno, che prevedevano una moderata ripresa.

L'attività nel settore delle costruzioni ha rallentato e la spesa per lavori pubblici degli enti territoriali si è stabilizzata su livelli storicamente elevati. Gli investimenti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 hanno continuato a fornire un contributo positivo al comparto delle opere pubbliche. Nel mercato immobiliare si sono consolidati i segnali di ripresa emersi nella seconda parte del 2024, con un aumento sia delle compravendite sia delle quotazioni; l'incremento è stato più marcato nel segmento residenziale.

Nei comparti dei servizi la crescita è proseguita a ritmi moderati. Le aziende hanno segnalato un aumento contenuto del fatturato, lievemente più elevato nei servizi rivolti alle imprese. Il flusso di turisti è aumentato, grazie soprattutto ai viaggiatori stranieri.

Il valore delle esportazioni regionali è rimasto pressoché invariato rispetto al 2024, con un aumento delle vendite nei paesi dell'Unione europea e un calo complessivo di quelle nel resto del mondo. L'incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti si è concentrato nel primo trimestre, riflettendo l'anticipazione delle vendite per timore dei maggiori dazi.

I risultati reddituali sono stati nel complesso positivi e hanno alimentato le disponibilità liquide delle imprese. La riduzione dei tassi ufficiali ha continuato a trasmettersi al costo del credito e i prestiti sono tornati a crescere per le aziende di medie e grandi dimensioni. Nonostante la debolezza ciclica, gli indicatori che misurano la rischiosità dei finanziamenti sono rimasti su valori contenuti.

L'occupazione è aumentata e il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito. Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni è risultato superiore rispetto agli anni precedenti alla pandemia e ha riguardato, in particolare, alcuni comparti della manifattura.

La crescita del reddito disponibile reale delle famiglie ha rallentato e i consumi sono aumentati in misura contenuta. Nella prima parte dell'anno l'inflazione al consumo in regione è tornata a salire, per poi stabilizzarsi

nei mesi più recenti. I mutui per l'acquisto di abitazioni hanno accelerato e l'espansione del credito al consumo si è confermata vivace. Le famiglie hanno aumentato gli investimenti finanziari, sia nella componente dei depositi sia in quella dei titoli.

(Cfr. *Economie Regionali*, N. 24 – *L'economia della Lombardia*, 11/11/2025 a cura della Banca d'Italia)

La Lombardia si configura come il principale snodo finanziario del Paese, grazie a un tessuto produttivo florido e diversificato, caratterizzato dalla presenza di grandi conglomerati industriali, imprese di medie dimensioni e una fitta rete di attività minori. Con oltre dieci milioni di abitanti e una posizione geografica strategica, la regione rappresenta un hub cruciale per l'economia nazionale, anche grazie a una rete infrastrutturale avanzata che comprende importanti scali aeroportuali e arterie di collegamento. Tuttavia, queste peculiarità, se da un lato favoriscono lo sviluppo economico, dall'altro attraggono le organizzazioni criminali, sia autoctone sia alloctone, che trovano terreno fertile per consolidare e ampliare i propri affari illeciti, spesso operando in sinergia per il perseguimento di obiettivi comuni.

L'anno 2024 ha visto una crescita dell'economia lombarda, con un incremento del PIL dello 0,4% nel primo semestre, trainato prevalentemente dal settore terziario e dal turismo. Sebbene il ridimensionamento degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico abbia frenato il comparto edilizio, la ripresa delle opere pubbliche legate ai cantieri del PNRR ha in parte compensato questa contrazione. I profitti delle imprese si sono mantenuti elevati, con un conseguente aumento dell'occupazione e dei redditi familiari, elementi che hanno favorito anche una crescita, seppur contenuta, dell'erogazione di prestiti e mutui.

In questo contesto socio-economico prospero, le mafie hanno saputo radicarsi e proliferare, adottando modelli operativi improntati non tanto al controllo militare del territorio – come accade nelle regioni di origine – bensì al consolidamento di un'economia criminale fluida e camaleontica. Le organizzazioni più strutturate prediligono una strategia di basso profilo, riservando l'uso della violenza a circostanze mirate e necessarie al mantenimento delle posizioni economiche acquisite. Questa modalità operativa, connotata da un'elevata capacità di mimetizzazione, si rivela ancor più insidiosa, rendendo particolarmente complessi l'individuazione e il contrasto dei comportamenti illeciti.

Le più recenti inchieste giudiziarie hanno confermato la spiccata propensione delle mafie all'impiego di strumenti finanziari illeciti, tra cui frodi fiscali perpetrate attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, compensazioni di crediti tributari fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio anche a livello internazionale, nonché intestazioni fittizie di beni e bancarotte fraudolente.

Per alcuni imprenditori, l'ingresso nel circuito mafioso ha rappresentato un'opportunità apparentemente vantaggiosa, poiché garantiva nell'immediato una provvidenziale iniezione di liquidità, salvo poi trovarsi progressivamente soggetti a meccanismi di asservimento, culminanti nella perdita del controllo aziendale a vantaggio dell'organizzazione criminale.

Le pratiche estorsive, d'altra parte, si manifestano in forme sempre più sofisticate: l'utilizzo di fatture false consente di camuffare l'estorsione in un rapporto commerciale formalmente legittimo, talvolta permettendo all'imprenditore taglieggiato di recuperare l'IVA a credito, divenendo così complice consapevole del sistema illecito. Analogamente, altre forme di estorsione si concretizzano nell'imposizione di assunzioni pilotate o nell'obbligo di acquistare beni e servizi da aziende riconducibili alla criminalità organizzata.

L'usura, la cui nefasta pressione è percepita nel contesto socio-produttivo, si articola spesso attraverso false fatturazioni emesse da società di copertura, trasformando gradualmente l'imprenditore insolvente in un soggetto estromesso dalla propria impresa, facilitando così l'espansione mafiosa nell'economia legale. [...]

L'azione preventiva e giudiziaria svolta dalla DIA e dalle altre Forze di Polizia nel periodo di riferimento ha, infatti, consentito di riscontrare numerosi tentativi di infiltrazione nei settori agricolo, ippico, estrattivo, turistico, dell'imprenditoria edile, degli autotrasporti locali e della ristorazione da parte di soggetti riconducibili alle cosche di 'ndrangheta catanzaresi e crotonesi, ed in quello della distribuzione di carburante, del movimento terra, della gestione della filiera dei rifiuti e nella somministrazione di alimenti e bevande da parte di esponenti di sodalizi riconducibili a cosche 'ndranghetiste reggine. Nel periodo di riferimento, inoltre, sono

emersi anche significativi tentativi di infiltrazione da parte di soggetti ritenuti vicini a consorterie mafiose siciliane nel settore edile e della somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, il monitoraggio delle attività imprenditoriali operato dai Gruppi interforze istituiti presso tutte le Prefetture lombarde, ai fini dell'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia o dell'iscrizione nelle white list, restituisce un quadro di analisi che evidenzia come l'infiltrazione mafiosa del tessuto imprenditoriale nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche sia sempre più concreta e articolata.

(Cfr. *Relazione Semestrale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia*).

L'economia italiana, secondo le previsioni di aprile 2025 del World Economic Outlook, ha visto una crescita dello 0,7% nel corso del 2024, con una stima per il biennio 2025-2026 rispettivamente dello 0,4% e dello 0,8%. Il bollettino di luglio 2025 ha poi rivisto leggermente il valore riferito al 2025, con un aumento di 0,1 punti percentuali. L'economia italiana affronta quindi il biennio 2025-2026 con prospettive di crescita moderata, influenzate da una combinazione di fattori interni ed esterni. Le previsioni ISTAT indicano un incremento del PIL pari a +0,6% nel 2025 e a +0,8% nel 2026, dopo il +0,7% registrato nel biennio precedente, in linea quindi con le previsioni del World Economic Outlook. La fase espansiva appare quindi fragile e fortemente dipendente dall'andamento della domanda interna, unico contributo positivo alla crescita, mentre la domanda estera netta continuerà a fornire un apporto negativo (rispettivamente -0,2 punti percentuali nel 2025 e -0,1 nel 2026). Dal punto di vista della composizione della crescita, il contributo principale sarà offerto dalla spesa delle famiglie e dagli investimenti, mentre l'impatto del settore pubblico sarà neutrale. Il saldo commerciale, pur rimanendo positivo in percentuale sul PIL (circa il 2% nel biennio), non sarà sufficiente a compensare l'andamento delle importazioni, sostenute da una moderata ripresa della domanda interna.

Per meglio comprendere la dinamica italiana nel corso del 2024 e quelle che sono le prospettive future si fa qui riferimento al comunicato Istat "Le prospettive per l'economia italiana nel 2025-2026".

La domanda interna rappresenterà il pilastro della crescita nel prossimo biennio, trainata da un incremento moderato dei consumi privati e da una dinamica positiva degli investimenti. Nel 2024 i consumi finali nazionali hanno registrato un aumento dello 0,6%, mentre nel 2025 e nel 2026 si prevede un incremento medio dello 0,7% annuo. Tale andamento sarà sostenuto dal miglioramento del mercato del lavoro e dalla crescita delle retribuzioni pro capite, che si manterranno superiori al tasso di inflazione, favorendo un lieve aumento del potere d'acquisto. Tuttavia, il clima di incertezza, soprattutto in relazione alle prospettive internazionali e alla volatilità dei mercati, indurrà le famiglie a mantenere un'elevata propensione al risparmio, limitando l'espansione dei consumi. Sul piano settoriale, le spese per servizi continueranno a crescere a ritmi più sostenuti rispetto ai beni durevoli, che risentono della fine degli incentivi fiscali e del rialzo dei costi di finanziamento. Le spese pubbliche per consumi, invece, seguiranno un profilo stabile, con un incremento annuo dello 0,6%, in linea con le esigenze di consolidamento dei conti pubblici.

Gli investimenti fissi lordi, dopo una crescita contenuta nel 2024 (+0,5%), sono attesi in accelerazione nel 2025 (+1,2%) e nel 2026 (+1,7%). Tale evoluzione è sostenuta dalla fase conclusiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall'avvio di nuove misure collegate alla transizione 5.0. Tuttavia, persistono criticità legate a ritardi attuativi e all'incertezza normativa, che potrebbero attenuare gli effetti moltiplicativi degli interventi programmati. Gli investimenti in costruzioni non residenziali e in capitale produttivo (impianti e macchinari) mostreranno una tenuta migliore rispetto al comparto residenziale, penalizzato dal venir meno degli incentivi fiscali straordinari. Sul fronte delle imprese, la propensione a investire sarà condizionata dall'andamento della domanda interna e dalla stabilità del quadro macroeconomico e geopolitico.

Il commercio estero continuerà a rappresentare un fattore di vulnerabilità per l'economia italiana. Le esportazioni di beni e servizi, dopo una crescita modesta nel 2024 (+0,4%), sono previste in aumento dell'1,3% nel 2025 e dell'1,8% nel 2026, valori insufficienti a compensare la maggiore vivacità delle importazioni (+2,1% nel 2025 e +2,2% nel 2026). La componente estera netta fornirà quindi un contributo negativo al PIL in entrambi gli anni di previsione. Il contesto globale, caratterizzato da tensioni protezionistiche e da una domanda internazionale debole, limita il potenziale di espansione del nostro export, nonostante la specializzazione dell'Italia in settori ad alto valore aggiunto e la tenuta del comparto turistico.

Il mercato del lavoro mantiene un profilo positivo, pur evidenziando segnali di rallentamento rispetto al biennio precedente. Nel 2025 le unità di lavoro (ULA) sono attese crescere dell'1,1%, con un ulteriore incremento dell'1,2% nel 2026. Il tasso di disoccupazione, in costante diminuzione dal 2023, scenderà al 6,0% nel 2025 e al 5,8% nel 2026. Le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente registreranno incrementi superiori all'inflazione (+3,3% in media nel biennio), contribuendo a preservare il potere d'acquisto delle famiglie. Tuttavia, persistono criticità strutturali, quali la bassa partecipazione femminile e la forte incidenza di contratti a termine, che limitano la capacità del mercato del lavoro di sostenere una crescita più robusta e inclusiva.

Dopo la ripresa registrata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, la dinamica inflazionistica è destinata a moderarsi, in linea con il calo dei prezzi energetici e con la debolezza della domanda. Il deflatore della spesa delle famiglie residenti crescerà dell'1,8% nel 2025 e dell'1,6% nel 2026, mentre il deflatore del PIL resterà stabile all'1,6% in entrambi gli anni. La BCE, in considerazione di queste dinamiche, ha già avviato un processo di normalizzazione monetaria, con una riduzione graduale dei tassi di riferimento, che favorirà condizioni finanziarie più accomodanti e sosterrà, seppure marginalmente, la domanda interna e gli investimenti.

Le prospettive per l'economia italiana rimangono esposte a numerosi rischi al ribasso. In primo luogo, un'eventuale intensificazione delle tensioni commerciali globali, in particolare con gli Stati Uniti, potrebbe ridurre ulteriormente il contributo delle esportazioni alla crescita. In secondo luogo, un peggioramento delle condizioni finanziarie internazionali o un aumento della volatilità sui mercati obbligazionari potrebbero riflettersi negativamente sul costo del debito sovrano, ostacolando i progressi sul fronte della sostenibilità fiscale. Sul piano interno, permangono vulnerabilità strutturali legate alla bassa produttività, alla frammentazione del tessuto imprenditoriale e alla lentezza nell'attuazione delle riforme. Per sostenere una crescita più robusta e duratura, sarà essenziale accelerare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, rafforzare il capitale umano e incentivare l'innovazione.

Il biennio 2025-2026 si caratterizza per una crescita moderata e prevalentemente trainata dalla domanda interna. L'Italia dovrà affrontare una sfida complessa: sostenere l'attività economica attraverso investimenti pubblici e privati, mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici e la credibilità sui mercati internazionali. Il successo di questo percorso dipenderà dalla capacità di garantire continuità nelle politiche economiche, completare le riforme strutturali e cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi europei.

(Cfr. Rapporto economico provinciale – Camera di Commercio di Mantova – Anno 2024)

1.1 Contesto interno

BIOCICLO s.r.l. nasce nel 2000 con l'obiettivo, trasfuso nel suo oggetto sociale, di eseguire interventi e gestire servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente. Nello specifico essa si occupa principalmente di costruire, gestire e mantenere sistemi e impianti destinati all'igiene ambientale, come per esempio impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti.

BIOCICLO s.r.l. si occupa anche di organizzare e gestire i servizi e le attività inerenti all'igiene urbana nonché di realizzare qualsiasi attività complementare, connessa o inerente all'esercizio degli impianti anzidetti. Svolge altresì attività formative in ambito ambientale e promuove la cultura per igiene ambientale attraverso diverse iniziative.

Non manca, infine, l'attività di ricerca, progettazione e studio negli ambiti consentiti.

BIOCICLO s.r.l. è una società privata sottoposta a controllo pubblico.

A tal riguardo è opportuno illustrare che i soci fondatori di BIOCICLO s.r.l. sono:

- INDECAST s.r.l. (che detiene il 52% di quote del capitale), società con capitale interamente pubblico, che si occupa dei servizi essenziali del Comune di Castiglione delle Stiviere,
- GARDA UNO S.p.a. (che detiene il 24% delle quote), anch'essa è una società di capitali a

- totale partecipazione pubblica, la quale svolge attività inerenti al ciclo idrico integrato
- MANTOVA AMBIENTE S.r.l. (che detiene il 24% delle quote), società che si occupa di gestione integrata dei rifiuti.

BIOCICLO rientra a pieno titolo tra gli “enti privati in controllo pubblico”, ciò in quanto attraverso le società a partecipazione totalmente pubblica è sottoposta al controllo da parte della P.A., rammentando che per “enti di diritto privato in controllo pubblico” si intendono, secondo l’art. 2, comma 1, lett. n del D.lgs. n°175/2016, «le società in cui uno o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. B)». La lettera b) ivi richiamata definisce il concetto di controllo operando di fatto un mero richiamo a quanto disposto dall’art. 2359 c.c., che assume rilievo fondante per l’individuazione della società in questione.

Proprio in quanto società in controllo pubblico, BIOCICLO S.R.L. è società soggetta alla disciplina dettata dalla Legge n°190/2012, motivo per il quale si è dotata del presente PTPCT, che, in virtù del PNA e della determina ANAC n°1134/2017, intende coniugare con il modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. n°231/2001.

L’anno 2025 è stato caratterizzato da stabilità nelle cariche direttive con la presenza dei Consiglieri dott.ssa Bellini, dott. Bassoli e il Sig. Confalonieri, quale Presidente del CdA.

Il geom. Faini rimane alla direzione della Società con la carica di Procuratore Speciale.

Per quanto riguarda, inoltre, il personale della Società, nell’anno 2025 si è verificata l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 operaio, la dimissione per pensionamento di n.1 operaio, la dimissione di n.1 impiegato amministrativo e l’assunzione di n.3 operai con agenzia interinale.

BIOCICLO ha nel proprio organico 11 unità dipendenti, impiegate nei diversi servizi ad essa affidati. In particolare, l’organico di BIOCICLO al 31 dicembre 2025 risulta così composto:

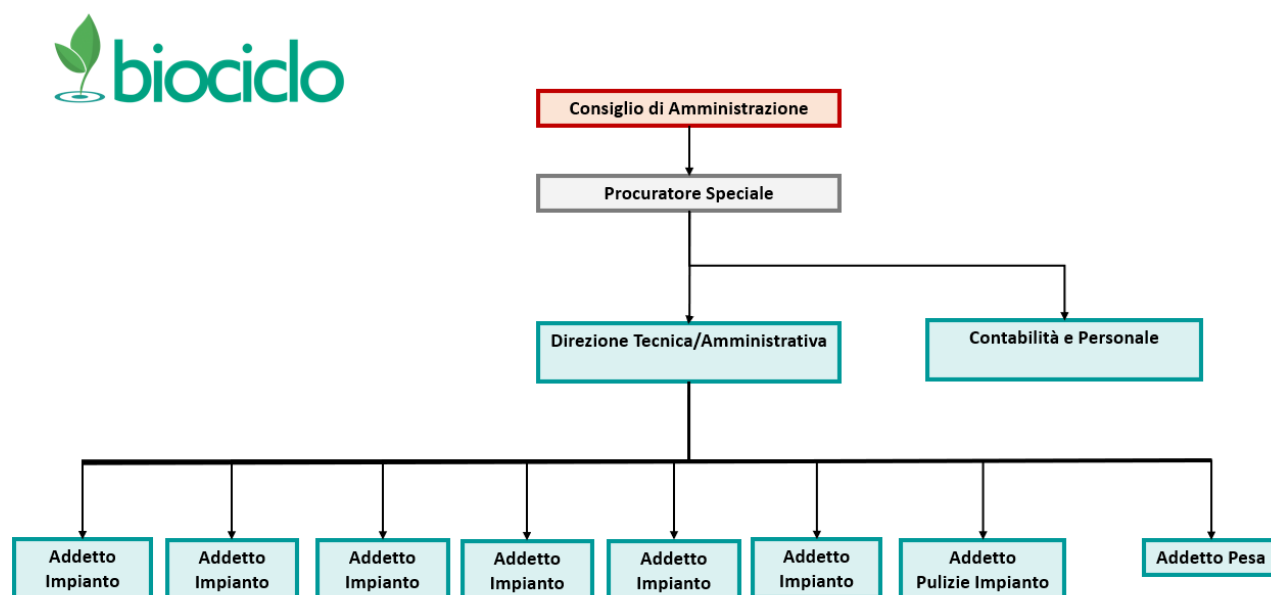
impiegati tecnici: 1

impiegati amministrativi: 3

operai: 7

per un totale di undici persone.

Al 31 dicembre 2025 l’organigramma della Società è così costituito:



Il Procuratore Speciale, nella persona del geom. Faini Massimiliano, ha la gestione operativa di BIOCICLO, portando ad esecuzione le decisioni assunte in seno al CDA e gli ordini impartiti dallo stesso. Al Procuratore sono stati conferiti i poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla tutela dell'ambiente. A tal fine sono allo stesso conferiti la rappresentanza della società, i più ampi poteri decisionali e di firma, nonché poteri di spesa, potendo utilizzare in più ampia autonomia e senza alcuna limitazione le somme previste nel budget annuale, provvedendo a chiedere le necessarie integrazioni.

Dal Procuratore Speciale dipendono:

- Direzione tecnica ed amministrativa;**
- Contabilità e Personale;**
- Area impianto e pesa.**

BIOCICLO S.r.l. si avvale altresì delle seguenti figure esterne:

- RSPP;
- Medico Competente;
- Consulente per elaborazione buste paga;
- Consulente per la redazione del Bilancio;
- Revisore contabile;
- Organismo di Vigilanza.

Biociclo ha acquisito nel 2011 la Certificazione di qualità ISO 14001:2004 e nel 2017 ha adeguato il proprio sistema di gestione in base alla nuova **ISO 14001:2015**.

In data 30/03/2023 BIOCICLO ha rinnovato la certificazione con l'ente certificatore Bureau Veritas.

L'analisi effettuata e descritta in precedenza ha riguardato anche il contesto interno all'azienda.

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Biociclo

4.1 Finalità del PTPCT – Accezione ampia del concetto di corruzione

Il presente PTPCT di Biociclo è volto a individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

4.2 Impegno di Biociclo

L'impegno di Biociclo nella prevenzione della corruzione si attua sostanzialmente ne:

- la nomina e l'attribuzione di responsabilità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e altri soggetti aziendali coinvolti,
- l'approvazione, diffusione e applicazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (riferimenti normativi e contenuto minimo, la struttura del Piano, il monitoraggio e riesame del Piano, gli obblighi informativi vs. l'Amministrazione vigilante, l'aggiornamento periodico del Piano).
- l'approvazione, diffusione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento per dipendenti e

collaboratori.

4.3 Obblighi informativi verso l'Amministrazione vigilante

Il RPCT provvederà a trasmettere tempestivamente il PTPCT e i successivi aggiornamenti a Indecast (Amministrazione vigilante) oppure ad avvisarlo della sua pubblicazione sul sito, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e a pubblicarlo sul sito istituzionale di Biociclo Srl.

4.4 Formazione, informazione e comunicazione

Biociclo ritiene fondamentale per favorire l'attuazione del presente PTPCT, l'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di Biociclo mediante adeguata formazione e/o informazione al fine di prevenire i rischi di corruzione che possono essere presenti in maniera anche non evidente nell'attività quotidiana.

4.4.1 Sito web e intranet

A tal fine il PTPCT è reso disponibile e consultabile all'interno dell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", direttamente accessibile al seguente percorso:

[www.biociclo.it /amministrazione trasparente](http://www.biociclo.it/amministrazionetrasparente)

La Società fornisce la più ampia diffusione al presente PTPCT, pubblicandolo anche sulla propria rete intranet.

4.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi

I Responsabili aziendali si fanno parte attiva nella divulgazione del PTPCT, agevolando la consegna *brevi manu* dello stesso a tutti i dipendenti, collaboratori e lavoratori somministrati che per ragioni di servizio non hanno accesso a strumenti telematici.

La Società al momento dell'assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione consegna apposito documento nel quale si riepiloga la documentazione consegnata o inviata mezzo e-mail al neoassunto (Codice etico e di Comportamento, PTPCT, ecc.) provvedendo ad acquisire formale dichiarazione di presa d'atto.

Analoga attenzione è prestata all'atto del conferimento d'incarichi professionali e/o di consulenza ai cui titolari è richiesta formale dichiarazione di presa d'atto del presente PTPCT nella versione disponibile sul sito web istituzionale.

4.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPCT

Annualmente, le funzioni e gli uffici di Biociclo incaricati degli adempimenti citati nel presente paragrafo, invieranno al RPCT uno specifico report sullo stato di attuazione della presente disposizione.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PTPCT traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

I Responsabili aziendali sono incaricati di individuare anche tramite i collaboratori eventuali criticità e segnalarle al referente per la prevenzione della corruzione nominato per la propria area o direttamente al RPCT.

4.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione

Nell'ambito del piano di formazione del personale, la Società definisce specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal RPCT.

Sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dalla Direzione e dai Responsabili, le iniziative d'intervento che si riferiscono alla formazione devono prevedere le seguenti aree d'azione:

- individuazione dei dipendenti e dei collaboratori esterni (in caso di outsourcing rilevanti) coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- verifica con il supporto dei Responsabili di primo livello del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La formazione ha quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, come identificati nel presente PTPCT, sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, nonché lo sviluppo di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

È favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli operativi della struttura di Biociclo, al fine di predisporre e coordinare all'interno della struttura societaria *best practice* che tendano a ridurre il rischio di corruzione.

4.4.5 Pianificazione della formazione

La formazione continua e sistematica è gestita attraverso la pianificazione periodica e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

I Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Tecnica, in base alle esigenze rilevate e tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppano il piano / programma di formazione quantificandone il costo da inserire in budget (se presente), valutando anche la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili.

La scelta dei formatori è fatta o facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, o selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità aziendali, o valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente PTPCT, in coerenza con quanto disposto dal PNA, avviene con le seguenti modalità:

- Corsi di formazione;
- E-mail di aggiornamento;
- Note informative interne.

Previsione della programmazione della formazione

Per il personale addetto alle attività delle Aree a maggior rischio di commissione di reati e sopra individuate, si adotta il seguente "Piano formativo":

1. Formazione sui contenuti del PTPCT a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;
2. attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine agli aggiornamenti del presente "Piano" o di suoi aggiornamenti significativi, per il personale interessato alle attività a maggior rischio sui contenuti e sull'applicazione del PTPCT e finalizzato in particolare a rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

4.5 Codice Etico e di Comportamento

Il Codice di comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico - amministrativo su proposta del RPCT.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida dell'ANAC, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità.

Sul Codice di comportamento devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con DPR 62/2013 è stato emanato il "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

L'ANAC con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 ha emanato le nuove "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*", precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come ad esempio gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Viene precisato inoltre che gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 integrano i doveri di comportamento contenuti nel "modello 231" e nel codice etico con un'apposita sezione dedicata ai doveri di comportamento dei propri dipendenti diretti a contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012 ed elaborata sulla base dell'analisi dei rischi effettuata ai fini dell'adozione delle "misure integrative del modello 231" (l. 190/2012, art. 1, co. 2-bis).

La Società ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento con prescrizioni di tipo comportamentale che sono valutate efficaci ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla L.190/2012 e dal PNA.

4.6 Sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Per i Dipendenti il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società, è conforme a quanto previsto dai CCNL di settore e allo "Statuto dei lavoratori".

Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ferma restando la promozione di azioni disciplinari connesse alla violazione del Codice Etico e di Comportamento, la Società nei casi accertati e dolosi di furto, omissione di doveri connessi all'ufficio, falsificazione o alterazione di documenti, di informazioni o di sistemi informatici, utilizzo improprio di informazioni riservate e di beni aziendali, appropriazione indebita di beni fisici e

immateriali facenti parte del patrimonio aziendale, provvederà a intraprendere i provvedimenti disciplinari necessari ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie.

4.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA

La legge 190/2012 stabilisce (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013.

5. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione

5.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

5.1.1 Requisiti e incompatibilità

Il RPCT deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia e indipendenza:** sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali soggetti all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) **professionalità:** deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

5.1.2 Compiti e responsabilità del RPCT

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) elabora di norma entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di PTPCT, che deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo variazioni comunicate da ANAC con proprio atto);
- b) supporta i Responsabili aziendali nell'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione, incentrati sui temi dell'etica e della legalità;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPCT;
- d) svolge attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- e) propone all'Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- f) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- g) propone la modifica del PTPCT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- h) riferisce sull'attività svolta annualmente, in corrispondenza dell'approvazione del nuovo PTPCT e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- i) gestisce le segnalazioni di illeciti ai sensi della disciplina sul *whistleblowing*;
- j) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. In particolare si occupa della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza, elaborando una apposita sezione, impostata come atto fondamentale, con la quale organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi;
- k) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente PTPCT, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190/12. In particolare la normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

- per omessa predisposizione del PTPCT. Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;
- nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:

- individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;
- definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;

- stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; verificato l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità;
- proposto modifiche del PTPCT quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- 1) dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;
- 2) disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT».

Il RPCT è tenuto, infatti, a:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe) tutte le “disfunzioni” che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Si evidenzia, infine, che al fine della verifica dell'adozione delle cautele su richiamate, in parte riconducibili alla fase di elaborazione del PTPCT, non rileva l'eventualità che tali strumenti di programmazione abbiano ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT.

La nomina del RPCT è comunicata al Comune di Castiglione dello Stiviere ed è pubblicata sul sito internet di Biociclo Srl.

5.2 Gli altri soggetti coinvolti

5.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Biociclo Srl (“CdA”) è l'organo d'indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il Consiglio di Amministrazione approva il PTPCT e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

5.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Responsabili delle aree (processi e attività) a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità:

1. svolgono attività informativa nei confronti del RPCT con conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del PTPCT, nonché l'obbligo di tempestiva

comunicazione al RPCT di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PTPCT.

2. partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT, anche mediante proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.
3. assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
4. adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione attestano di essere a conoscenza del PTPCT e provvedono a darvi esecuzione.

In caso di conflitto d'interesse, i Responsabili delle aree a rischio devono astenersi dall'intraprendere qualunque processo decisionale, ai sensi del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società, segnalando tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

5.2.3 Dipendenti e collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPCT, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile o alla Direzione e i casi di conflitto d'interessi che li riguardano.

5.2.4 Referenti del RPCT

Il RPCT può nominare dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

I Referenti supportano il RPCT nelle funzioni di vigilanza e controllo del PTPCT, riferendo a esso in modo da creare un meccanismo di comunicazione (input) e informazione (output) per l'esercizio dell'attività di prevenzione che sia diffuso in tutte le aree / uffici aziendali.

5.2.5 Validità e aggiornamenti

Il Piano proposto dal RPCT è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicato all'Amministrazione vigilante.

Il PTPCT ha validità triennale e deve essere aggiornato con cadenza annuale e ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società.

La caratteristica sostanziale del PTPCT consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i Referenti per la prevenzione della corruzione di Biociclo, mediante incontri con il RPCT effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei processi delle funzioni aziendali a cui sono preposti.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- 1) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- 2) normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: acquisizione di nuove competenze);
- 3) emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- 4) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA;
- 5) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PTPCT del Comune di Castiglione delle Stiviere.

5.3 Modello Organizzativo 231/01 e ODV

Biociclo con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27.09.2018 ha approvato il Sistema Unitario, unitamente all'Organismo di vigilanza monocratico.

Successivamente con Delibera del CdA del 23.11.2023 è stato approvato l'aggiornamento del modello organizzativo della Società in cui è stata approfondita l'analisi dei rischi e la valutazione dei reati.

Inoltre, con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 13.11.2019, a seguito del suggerimento dell'ODV in occasione dell'audit del 28.10.2019, è stata modificata la frequenza di audit del ODV passando da bimestrali a quadrimestrali, aggiornando il documento di sistema.

L'Organismo di Vigilanza di BIOCICLO è, stante le dimensioni della società, monocratico. Il suo unico componente è esterno all'ente, data la difficoltà di reperire al suo interno funzioni che possano essere indipendenti e garantire la conseguente autonomia dell'organismo. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il componente dell'Organismo di Vigilanza valutandone le competenze.

A seguito della selezione lo stesso Consiglio di Amministrazione procede al conferimento dell'incarico. L'incarico di componente dell'ODV può essere attribuito a:

- a) un avvocato esperto nella materia della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, iscritto da almeno tre anni all'Ordine degli avvocati, che non abbia mai svolto incarichi giudiziali o stragiudiziali per o contro l'ente e che sia in possesso di titoli in materia di sistemi di gestione aziendale oppure
- b) un commercialista – revisore contabile, iscritto da almeno cinque anni presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, che non abbia mai prestato la propria attività a favore dell'ente oppure
- c) un consulente aziendale, con esperienza almeno decennale sui sistemi di gestione aziendale, che abbia titolo di auditor ambiente e sicurezza. Costituiranno titoli preferenziali il possesso della Certificazione *Accredia* come Lead Auditor e il possesso della qualifica di Lead Auditor di sistemi di gestione ambientale ISO 14000.

Il componente dell'ODV deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) indipendenza: non deve trovarsi in conflitto di interessi con la società né appartenere o essere appartenuti ai vertici della stessa. Non può fare parte dell'ODV chi abbia rivestito cariche o ricoperto ruoli all'interno degli organi societari;
- b) professionalità: deve possedere competenze specifiche in tema di attività di controllo (auditing, controllo di legalità, tecnico – contabile, direzionale e strategico);
- c) onorabilità: non deve aver riportato condanne penali per delitti non colposi con pena della reclusione non inferiore ad un anno; non deve trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non deve trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.; non deve essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Una volta selezionato il componente dell'ODV il Consiglio di Amministrazione procede alla sua nomina a mezzo di apposita delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la adeguatezza dell'ODV in ordine alla struttura organizzativa e ai poteri conferiti.

Il componente dell'ODV resta in carica tre anni. Alla scadenza del triennio l'incarico non è più rinnovabile a meno che non vi sia deroga motivata da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera provvede alla revoca dell'incarico di membro dell'ODV in caso di:

- a) grave inadempimento dei doveri di vigilanza e di verifica dell'efficace attuazione del modello;
- b) sentenza di condanna contro l'ente per la commissione di un reato - presupposto agevolato da gravi

inadempienze dell'ODV;

- c) sentenza di condanna o, comunque, perdita del requisito della onorabilità;
- d) provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento;
- e) incompatibilità con l'incarico, anche per legami personali o professionali instaurati con appartenenti ai vertici dell'ente e/o con i soggetti sottoposti al suo controllo;
- f) conflitto d'interessi con la società. Del provvedimento di revoca vanno informati il collegio sindacale e l'assemblea dei soci.

Nell'anno 2024, essendo scaduto il triennio, si è proceduto alla nomina di un nuovo ODV nella figura dell'Avv. Casali Andrea, così come deliberato nel Verbale di CDA del 30/10/2024.

6. Processo di gestione del rischio corruttivo

6.1 La Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive volte a eliminarlo o comunque contenerlo in limiti reputati accettabili. Secondo le indicazioni predisposte da ANAC nel PNA del 2019, detta attività comporta dapprima l'identificazione del rischio e, in particolare, dei comportamenti che, in relazione ai processi aziendali, possono concretizzare il rischio corruttivo. In secondo luogo, si opera un'analisi volta a stimare il livello di esposizione al rischio corruttivo dei singoli processi aziendali e, in ultimo, si stabiliscono le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi.

6.2 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

Per individuare gli eventi rischiosi è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi.

- L'oggetto di analisi: è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. L'oggetto di analisi può essere: l'intero processo, le singole attività che compongono ciascun processo. In occasione dell'elaborazione dell'attuale PTCPT, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni, ci si è basati sulla mappatura compiuta dalla Società nell'ambito dell'implementazione del Modello Organizzativo sopra richiamato. Biociclo ha ritenuto a rischio corruzione i processi previsti dall'articolo 1 comma 16 lett. b), c), d) della L. n. 190/2012, in quanto compatibili con le attività della Società come previste nello Statuto.
- Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.
- L'identificazione dei rischi: gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati. La formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Il registro è riportato nella colonna C dell'Allegato. Per ciascun processo sono indicati i rischi principali individuati.

6.3 Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

6.3.2 Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo, quantitativo, oppure di tipo misto tra i due.

- **Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.
- **Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Nell'aggiornamento dell'attuale PTPCT è risultato necessario affiancare una valutazione del rischio di tipo quantitativo ad una valutazione qualitativa.

6.3.3 I criteri di valutazione

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

L'ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori di **Probabilità** adottati da Biociclo, in coerenza con tali indicazioni, sono i seguenti:

- 1) **livello di interesse esterno:** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- 2) **grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- 3) **trasparenza del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- 4) **livello di strutturazione/formalizzazione del processo:** un processo ben strutturato e presidiato da regolamenti o linee guida, abbassa il rischio;
- 5) **livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni:** un processo comune a più uffici o amministrazioni, è meno soggetto al rischio;
- 6) **manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare.

Gli indicatori di Impatto adottati da Biociclo sono i seguenti:

- 1) **impatto finanziario:** il valore è determinato dalla presenza o meno di oneri o spese connessi al processo e alla possibile perdita economica derivante dal verificarsi di un evento corruttivo;
- 2) **impatto reputazionale:** il valore è determinato dalla rilevanza mediatica connessa al processo derivante dal verificarsi di un evento corruttivo;
- 3) **impatto sociale e territoriale (verso l'utenza):** il valore è determinato dall'incidenza sul territorio e sugli stakeholders interessati dal processo derivante dal verificarsi di un evento corruttivo;

A ciascun indicatore è associato un punteggio (in una scala da "1=Basso" a "3=Alto", prevedendo anche il valore "0=nulla"), che consente di stimare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi e l'impatto che potrebbe avere sul processo. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto sono moltiplicati fra loro per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio connesso ad ogni processo.

I valori attribuiti ad ogni processo gestito da Biociclo sono indicati nell'Allegato "*Schede di gestione del rischio*".

6.3.4 La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio deve essere coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati; oppure, attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Il RPCT ha optato per la rilevazione di dati e informazioni sui processi attraverso incontri con i Responsabili dell'Unione e dei Comuni.

6.3.5 Formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativo*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. L'ANAC raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

L'analisi è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo e quantitativo ed è stata applicata la scala ordinale numerica da 0 a 9.

6.4 La ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva processo di valutazione del rischio. La ponderazione ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

6.5 Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

6.5.1 Individuazione delle misure

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

Sono state previste misure di trattamento specifiche, da attuare preliminarmente nei processi che presentano un livello di rischio specifico con valore superiore al 6. Si veda la colonna P dell'allegato "*Schede di gestione del rischio*". La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure.

7. Misure generali di prevenzione della corruzione

7.1 Codice etico di Biociclo

Il nuovo Codice Etico è stato approvato dal CdA del 23/11/2023 e in esso sono confluiti i principi di comportamento cui debbono attenersi tutti i dipendenti di Biociclo e in generale tutti gli stakeholders che hanno rapporti con la società.

Si rinvia al documento per i contenuti di dettaglio.

7.2 Prevenzione dei conflitti di interesse

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative (art. 6 bis della legge. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti alle proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e

convenienza.

Il codice etico contiene una specifica previsione a carattere generale che di seguito viene richiamata, secondo cui: *“In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi di Biociclo o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i “Destinatari” delle norme del presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse”*.

Al fine di contrastare le situazioni di potenziale conflitto e, conseguentemente, rendere attuale l’obbligo di astensione, garantendo al contempo che l’operatività della società non venga bloccata, ogni dipendente deve rilasciare apposita dichiarazione in materia di conflitto di interesse nei seguenti casi:

- 1) al momento dell’assunzione;
- 2) nel caso venga assegnato ad un diverso ufficio;
- 3) nel caso in cui sia nominato RUP o componente nelle commissioni di gara o nelle commissioni di concorso;
- 4) ogni qualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un’ipotesi di conflitto di interesse.

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al RPCT della società che ne valuta i contenuti e segnala al CdA le ipotesi di conflitto anche meramente potenziale di conflitto, in modo tale che il dipendente venga sollevato dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto e, nell’ipotesi che la situazione di conflitto sia attuale e generalizzata (e dunque ripetibile), venga valutata l’assegnazione del dipendente ad altro ufficio.

Il RPCT, inoltre, attraverso controlli a campione, verificherà l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità (o comunque rapporti di cointeressenza rilevanti) esistenti tra i soggetti che stipulano con Biociclo contratti di fornitura, consulenza e collaborazione ed i dipendenti.

7.3 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica sono tenute a verificare la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in capo ai loro dirigenti e amministratori di vertice, che derivano dalla sussistenza di provvedimenti giudiziari.

Le fattispecie in concreto rilevanti per Biociclo sono quelle disciplinate dagli artt. 3, 7, 9 e 13 del decreto sopra citato. Al fine di rendere effettive le disposizioni sopra richiamate, la Società attuerà le seguenti misure:

- 1) il RPCT deve acquisire sempre la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità prima del conferimento dell’incarico o nomina;
- 2) i responsabili di Biociclo che abbiano notizia di cause di inconferibilità o incompatibilità di un dirigente o di un amministratore devono provvedere tempestivamente alla sua segnalazione al RPCT, per i provvedimenti conseguenti;
- 3) negli avvisi o bandi per l’attribuzione degli incarichi andranno inseriti espressamente i divieti relativi alle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità;
- 4) la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, per i direttori e i membri del CdA, deve essere sempre pubblicata nella sezione Società trasparente.

7.4 Divieto di pantouflage

La L. n. 190/2012 ha introdotto il c. 16-ter nell’ambito dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: il c.d. *“pantouflage”*. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull’attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi. Ciò perché, in linea teorica, il dipendente potrebbe preconstituersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, situazioni che lo avvantaggino nell’ottenimento di un lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di norme sostanzialmente rivolte ai soggetti privati che assumano alle proprie dipendenze soggetti che hanno svolto funzioni all'interno di Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, Biociclo ha individuato le seguenti misure di prevenzione:

- a) formazione in materia, rivolta a tutto il personale della società, sotto il coordinamento del RPCT;
- b) inserimento, nel contratto di lavoro, di una clausola con cui il dipendente assunto s'impegna al rispetto della normativa in materia di pantouflage.

7.5 Misure di rotazione

Tra le misure di prevenzione a carattere generale individuate dalla normativa anticorruzione vi è la rotazione ordinaria degli incarichi direttivi, dal momento che l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano instaurarsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti tali da deviare dalla legittimità. Per altro verso, allorché eventi critici si manifestino e comportino il coinvolgimento di un soggetto che rivesta un ruolo direttivo, da cui discenda il rinvio a giudizio per alcune fattispecie di reato individuate dalla legge (art. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) la normativa prevede l'ipotesi della rotazione straordinaria con lo spostamento del dirigente a funzioni diverse.

7.6 Formazione dei dipendenti

La formazione è una misura generale fondamentale per promuovere la legalità e sensibilizzare i dipendenti al rispetto della legge e delle regole interne di prevenzione contenute nel presente PTPCT e, più, in generale, nel Modello Organizzativo e sistema dei controlli interni. Nei prossimi anni Biociclo organizzerà attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità che illustri tutti i provvedimenti adottati dalla Società (Modello Organizzativo, Codice Etico, PTCT, etc.), sensibilizzando il personale, tra l'altro, sul tema dei conflitti di interesse anche potenziali. L'attività di formazione, che verrà predisposta dal RPCT, dovrà essere accompagnata dal successivo monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari ai dipendenti che svolgono un'attività all'interno delle aree indicate nel PTPCT come a più elevato rischio di corruzione. Gli esiti di detto monitoraggio devono essere posti a disposizione oltre che del RPCT anche dell'ODV, al fine di valutare se siano necessari interventi volti a implementare il Modello organizzativo e il PTPCT, anche attraverso l'introduzione di nuove misure.

7.7 Gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. Whistleblowing)

Nel contesto lavorativo possiamo venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, che possono danneggiare l'interesse pubblico e l'immagine di Biociclo. Chi segnala circostanze di cattiva amministrazione, possibili conflitti di interessi o presunti episodi di corruzione, dà prova di una condotta eticamente corretta e contribuisce a prevenire ulteriori fenomeni corruttivi. Il Legislatore con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, ha provveduto a modificare la precedente disciplina (cfr. Legge 179/2017), approntando un sistema di tutele maggiori per il soggetto che segnala illeciti (whistleblower è il termine anglosassone divenuto d'uso comune). L'Autorità Nazionale Anticorruzione per meglio chiarire la portata degli interventi normativi, ha adottato delle apposite *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

I soggetti che possono inoltrare le segnalazioni e che sono coperti dalle tutele di seguito descritte, sono tutti i soggetti che si trovano, anche solo temporaneamente, in rapporto di lavoro con Biociclo, anche se non rivestono la qualifica di dipendenti, nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova. Chi segnala non può subire ritorsioni, né alcun tipo di comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (ad es.: licenziamento, retrocessione di grado, mancata promozione, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, referenze negative, intimidazione, molestie, discriminazione, risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine).

Tali tutele sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Sono previste forti tutele della riservatezza di chi segnala: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a soggetti diversi dal RPCT e dal OdV. Nell'ambito

del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta sia all'accesso documentale che all'accesso civico, previsti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Qualora si ritenga di aver subito delle ritorsioni per la segnalazione fatta, il diretto interessato deve rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Sono oggetto di segnalazione le informazioni (compresi i fondati sospetti) sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Biociclo. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, ma anche le informazioni o gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad es.: attività volte all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non esiste una lista dettagliata di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati: i fatti corruttivi o illeciti comprendono l'abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, favoritismi e comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e minano la fiducia dei cittadini nell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, reiterato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il Legislatore ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. In primo luogo ha disposto che le segnalazioni debbano essere presentate mediante il "canale interno" di Biociclo.

Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Allo stesso tempo il legislatore, nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, ha previsto anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Anche in tali casi è necessario ricorrano particolari condizioni.

Segnalazione interna

La segnalazione interna può essere presentata inviando raccomandata a/r indirizzata al Componente dell'O.d.V. oppure verbalmente richiedendo apposito incontro diretto.

Segnalazione ad ANAC

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno messo a disposizione dall'ANAC solo se:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

8. Sezione Trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni e società.

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione". Come l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha indicato nella delibera n. 1310/2016, il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

I Responsabili di Biociclo garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT ha facoltà di nominare propri Referenti Anticorruzione e per la Trasparenza, che hanno obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi di legge.

La Società ha provveduto all'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Trasparenza". Le funzioni e gli uffici di Biociclo eseguono un processo di raccolta e monitoraggio interno

tra tutti gli uffici interessati, pubblicando quanto richiesto e implementando le esistenti sottosezioni del sito.

Tutti i file e gli elenchi presenti sul sito istituzionale devono essere pubblicati in formato aperto come previsto dalla normativa in materia.

Tutti i Responsabili aziendali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare collaborando al periodico monitoraggio e predisponendo le informazioni richieste.

Come specificato dalla Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

A seguito della pubblicazione della determinazione n.1134 del 8/11/2017, risulta confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

9. Monitoraggio

Al fine di garantire l'adeguatezza del presente Piano e nella prospettiva del suo periodico aggiornamento, il RPCT cura le attività di monitoraggio di concerto con l'ODV. Il monitoraggio sul PTPCT riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio. L'obiettivo è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi.

L'attuazione del monitoraggio di primo livello spetta ai referenti del RPCT e ai responsabili degli uffici e ai responsabili delle misure. Il responsabile del monitoraggio di primo livello informa il RPCT sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell'utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere. Il monitoraggio di primo livello è accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione.

Il monitoraggio di secondo livello è svolto dal RPCT, con il coinvolgimento dell'ODV. Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello di secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo. Il RPCT nel corso dell'anno può organizzare incontri i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT può svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

Gli esiti del monitoraggio, unitamente alla relazione annuale del RPCT, sono utili per la redazione dell'aggiornamento del successivo Piano, in quanto costituiscono strumenti che consentono di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento, che si possono trarre da tali strumenti, guidano la società nell'eventuale revisione della strategia di prevenzione.